

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 1 c. 354 L. 311/2004)

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

**SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA - in qualità di "Banca Autorizzata" e/o "Banca Finanziatrice" ex art. 8 Decreto 22 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Denominazione: Iccrea Bancalmpresa S.p.A.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 674.765.258,55, interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 02820100580

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 417224

Partita IVA: n. 01122141003

Sito internet: [www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info@iccreabi.bcc.it](mailto:info@iccreabi.bcc.it)

Numero di fax: 06.72078409

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5405

Codice ABI: 3123.7 Codice CAB: 03200

Gruppo Bancario di appartenenza: Iccrea Bancalmpresa S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 04774801007.

Le informazioni relative alla concessione del finanziamento e alla conclusione del relativo contratto possono essere richieste telefonando al numero 06.72071 oppure al 800-525454

**SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

**SEZIONE 2 - CHE COSA SONO I "CONTRATTI DI FILIERA"**

Sono contratti tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppa nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multi regionale.

**INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**

Sono agevolabili i Contratti di Filiera i cui piani progettuali prevedono un ammontare degli investimenti ammissibili compreso tra 5 e 50 milioni di euro.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.

Il contributo dello Stato ai Contratti di Filiera è concesso per le seguenti tipologie di investimenti e di spese:

INVESTIMENTI AMMISSIBILI	SPESE AMMISSIBILI
A) investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli)	costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; acquisto di macchine e attrezzature nuove; programmi informatici; spese generali (max 12%); trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico; costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere animale
B) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli	investimenti in immobilizzazioni materiali; investimenti in immobilizzazioni immateriali; studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti (ammesse solo per PMI)
C) aiuti per la creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, per la prestazione di assistenza tecnica per la produzione primaria;	spese per misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale (esclusi i controlli di routine della qualità del latte); spese di ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto; spese per introduzione di norme di assicurazione della qualità (ISO 9000 o 14000, ecc.), sistemi di analisi dei rischi (HACCP), sistemi di tracciabilità, ecc.; spese per la formazione del personale; spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione; organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere (spese di iscrizione, di viaggio, per le pubblicazioni, per l'affitto degli stand); diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, prodotti generici, ecc; spese per formazione connesse alla diffusione di nuove tecniche, spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e soggiorno per partecipanti pubblicazioni (cataloghi, siti web); divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota a scala ridotta o progetti dimostrativi

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

D) investimenti per la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità	pubblicità dei prodotti a denominazione riconosciute a livello comunitario; pubblicità dei prodotti dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 843/2007; pubblicità dei prodotti con marchi di qualità nazionali o regionali (sistemi di qualità che prevedono disciplinari di produzione vincolanti)
E) investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo	spese di personale; costi di strumenti e attrezzature nella misura e per periodo della ricerca; costi di fabbricati nella misura e per periodo della ricerca; costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti; spese generali supplementari derivanti direttamente dalla ricerca; altri costi di esercizio

**SOGGETTI PROPONENTI**

I Contratti di Filiera possono essere proposti da:

- a) cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi, consorzi di piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare e agro energetico;
- b) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso.

**SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono soggetti beneficiari dei Contratti di Filiera:

- a) piccole e medie imprese, anche in forma consortile, imprese intermedie e cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;
- b) organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
- d) consorzi di tutela riconosciuti.

**AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI**

Per i Contratti di Filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (qui di seguito anche CDP) (art. 1 c. 354 L. 311/2004) ed erogato dalla stessa CDP ai Soggetti Beneficiari per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione. Sia il finanziamento agevolato sia il finanziamento bancario possono essere assistiti dalla garanzia ISMEA di cui all'art. 17 D.Lgs. 102/2004.

## FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI "CONTRATTI DI FILIERA"

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 1 c. 354 L. 311/2004)

Per gli INVESTIMENTI MATERIALI di cui alle lettere A) e B) della tabella sopra riportata l'agevolazione è articolata come segue:

- **contributo in conto capitale:** fino al 25% degli investimenti ammissibili;
- **finanziamento agevolato:** non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili;
- **finanziamento bancario ordinario concesso dalla Banca:** di pari durata e di importo pari o superiore a quello del finanziamento agevolato destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili;
- **mezzi apportati dal soggetto beneficiario:** non inferiori al 25% degli investimenti ammissibili, compreso il finanziamento bancario e tutti gli altri mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico).

L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento ordinario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili.

Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario ordinario vengono formalizzati in un unico contratto, il "Contratto di Finanziamento", che Iccrea Bancalmpresa S.p.A., per sé in qualità di Banca Finanziatrice, con riferimento al finanziamento bancario ordinario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al finanziamento agevolato, perfeziona con i Soggetti Beneficiari.

Iccrea Bancalmpresa S.p.A. oltre al ruolo di "Banca Finanziatrice" può svolgere anche il ruolo di "Banca Autorizzata", iscritta nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto 22 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

L'erogazione del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario ordinario (di seguito rispettivamente il "Finanziamento Agevolato" e il "Finanziamento Bancario", nonché congiuntamente il "Finanziamento") avverrà in base agli stati di avanzamento lavori, previa autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Soggetto Beneficiario si obbliga a rimborsare ad Iccrea Bancalmpresa S.p.A. e a CDP il Finanziamento mediante il pagamento di rate periodiche, comprensive di capitale e di interessi, calcolate sulla base delle condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze previste dal piano di rimborso (c.d. piano di ammortamento).

Verrà stabilito nel Contratto di Finanziamento anche un periodo iniziale di preammortamento, della durata non superiore a 4 anni, vale a dire un periodo di tempo precedente a quello di ammortamento, durante il quale il Soggetto Beneficiario paga ad Iccrea Bancalmpresa e a CDP rate periodiche di soli interessi calcolate sulla base di condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze pattuite.

La durata del Finanziamento verrà pattuita da un minimo di 6 anni ad un massimo di 15 anni, compreso il periodo di preammortamento.

Di norma, il Finanziamento è assistito da un presidio cauzionale, che può essere costituito da garanzie reali (ad. es. pegno, ipoteca e privilegio speciale) e/o personali (ad. es. fideiussione, patronage) e/o atipiche (ad. es. cessione di crediti), prestate a favore di CDP e della Banca Finanziatrice dal Soggetto Beneficiario o da terzi.

### TIPI DI FINANZIAMENTO BANCARIO E LORO RISCHI:

#### Finanziamento fondiario:

- deve essere assistito da ipoteca su immobili del Soggetto Beneficiario o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Se il Soggetto Beneficiario rilascia particolari garanzie integrative (fideiussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato) la Banca può elevare tale percentuale sino al 100%;

## FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI "CONTRATTI DI FILIERA"

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 1 c. 354 L. 311/2004)

- può essere assistito da ulteriori garanzie reali (pegno e privilegio speciale) ovvero personali (ad esempio: fideiussione anche sotto forma di garanzie di fondi pubblici o lettere di patronage) ovvero atipiche (ad esempio: cessione dei crediti, cambiali a garanzia);
- è disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del codice civile e dal contratto.

### Finanziamento con garanzia reale:

- è assistito da una garanzia reale (ad es. pegno, ipoteca) e da altre eventuali garanzie (vd. sopra);
- è disciplinato dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.

### Finanziamento chirografario:

- può essere perfezionato come operazione senza garanzie oppure essere assistito da garanzie personali (ad es. fideiussione)
- è disciplinato dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.

## RISCHI TIPICI DEL FINANZIAMENTO BANCARIO

### A) Rischio di Tasso :

Il Finanziamento corrente può essere a:

- tasso indicizzato o tasso variabile: il Soggetto Beneficiario è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale formato da un parametro determinato di indicizzazione ufficiale (quale ad esempio l'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) e non influenzabile dalle parti contrattuali che viene convenzionalmente preso a riferimento, maggiorato di uno spread concordato con la Banca. Pertanto il tasso finale potrà variare periodicamente (ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre) secondo modalità concordate con la Banca, al mutamento del parametro di indicizzazione finale. Nel corso della durata contrattuale il parametro preso a riferimento può subire variazioni in aumento: in tale ipotesi il Soggetto Beneficiario sopporta oneri finanziari maggiori rispetto a quelli iniziali;
- tasso minimo: la Banca può concordare con il Soggetto Beneficiario un tasso minimo (cd. "tasso floor") al di sotto del quale non può scendere il tasso che regola l'operazione: il Soggetto Beneficiario pertanto in tal caso non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso contrattuale.
- tasso fisso: il Soggetto Beneficiario è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale stabilito al momento della sottoscrizione del contratto o dell'erogazione del finanziamento. Nel corso della durata contrattuale il tasso contrattuale preso a riferimento non può subire alcuna variazione, né in aumento, né in diminuzione e, di conseguenza, il Soggetto Beneficiario non può beneficiare di eventuali future variazioni in diminuzione del tasso contrattuale preso a riferimento.

### B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse all'operazione di finanziamento solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Soggetto Beneficiario le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Soggetto Beneficiario, evidenziando la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Soggetto Beneficiario entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

Se il Soggetto Beneficiario non e' una micro-impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale bilancio non superiori a 2 milioni di Euro), il contratto può contenere apposite clausole, espressamente approvate dal Soggetto Beneficiario, che prevedano la possibilità' per la Banca di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

### SEZIONE 3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

#### SEZIONE 3.1 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI BANCA AUTORIZZATA

	VOCI	COSTI (al netto IVA se dovuta)
COMMISSIONI	Commissione per erogazione ed incassi	<i>1,20% (con un minimo di € 1.500,00.....) calcolato sull'ammontare complessivo di ciascuna tranche di erogazione rappresentata dall'insieme del Finanziamento Agevolato, del Finanziamento Bancario e del contributo in conto capitale (se presente); la corresponsione della commissione avverrà successivamente all'erogazione della tranche</i>
	Commissione per variazioni, monitoraggi, proroghe, gestione delle revoche totali e parziali, ausilio procedurale	<i>0,75% (con un minimo di € 3.000,00) calcolato sull'importo di ciascun programma d'investimento ammesso provvisoriamente alle agevolazioni; la corresponsione dell'importo avverrà successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento</i>
	Commissione per la redazione della "Relazione sullo stato finale delle singole iniziative"	<i>1,20% (con un minimo di € 5.000,00) calcolato sull'importo totale delle spese rendicontate dell'investimento; la corresponsione della commissione avverrà successivamente alla trasmissione della Relazione Finale di spesa al Ministero</i>

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Sono di seguito indicati gli altri costi che il Soggetto Beneficiario deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi:

VOCI	COSTI
Spese per la redazione della "Relazione sulla congruità e agevolabilità degli investimenti del Progetto Esecutivo"	I costi relativi vengono liquidati direttamente al perito dallo stesso Soggetto beneficiario (commissione max 0,15% oltre IVA se dovuta), calcolato sulle spese del programma d'investimento ammesse provvisoriamente

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

	alle agevolazioni)
--	--------------------

**SEZIONE 3.2 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO EROGATO DA CDP**

VOCI	COSTI
Durata	da un minimo di 6 anni ad un massimo di 15 anni
Calcolo degli interessi	secondo il criterio giorni 360/360
Calcolo degli interessi di mora	secondo il criterio giorni 360/360
Preammortamento	commisurato alla durata del programma di investimenti e comunque non superiore a 4 anni
Periodicità delle rate del piano di ammortamento	rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
Tasso di interesse	0,50% nominale annuo
Tasso di mora	tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale ( <i>marginal lending facility</i> ) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato, alla data alla quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento stipulato tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice ( <i>che sottoscrivere per sé, con riferimento al finanziamento bancario ordinario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato</i> ), sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01, ovvero sul "Sole 24 Ore", maggiorato del 50% (cinquanta per cento). Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50% (cinquanta per cento); il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà maggiorato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto ( <i>marginal lending facility</i> e qualora non sia rilevabile, Euribor a 6 mesi), semestralmente ad ogni data di pagamento.
	<b>COSTI (al netto IVA se dovuta)</b>
<b>PENALI - INDENNIZZI</b>	<p>Costi di estinzione anticipata, totale o parziale, effettuata <u>prima</u> che siano trascorsi 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penale pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente;</li> <li>- un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;</li> </ul>

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di rimborso , al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza finale fissata nel Contratto di Finanziamento e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente alla data di rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza finale fissata nel Contratto di Finanziamento.</li> </ul>
	<p>Costi di estinzione anticipata, totale o parziale, effettuata <u>dopo</u> che siano trascorsi 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza finale fissata nel Contratto di Finanziamento;</li> <li>- in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente alla data di rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza finale fissata nel contratto di Finanziamento.</li> </ul>
	<p>Costi conseguenti alla decadenza dal beneficio del termine ovvero alla risoluzione del Contratto di Finanziamento con permanenza delle agevolazioni</p>	<p>Il Soggetto Beneficiario ha l'obbligo di corrispondere, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo:</p> <p>a) un indennizzo pari alla somma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza del beneficio del termine;</li> <li>e</li> <li>- un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la data di scadenza finale fissata nello</li> </ul>

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

		<p>stesso Contratto di Finanziamento. b) gli eventuali interessi di mora.</p>
--	--	---

<p><b>Costi conseguenti alla decadenza dal beneficio del termine ovvero alla risoluzione del Contratto di Finanziamento con revoca totale delle agevolazioni</b></p>	<p>Il Soggetto Beneficiario ha l'obbligo di corrispondere, oltre al debito residuo, alle spese ed agli interessi maturati e non pagati fino al giorno del rimborso:</p> <p>a) un indennizzo pari alla somma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza del beneficio del termine;</li> <li>e</li> <li>- un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la data di scadenza finale fissata nello stesso Contratto di Finanziamento;</li> </ul> <p>b) gli eventuali interessi di mora;</p> <p>c) l'importo del Differenziale Interessi, calcolato dalla data in cui il Soggetto Beneficiario ha beneficiato dell'agevolazione sino alla data di revoca delle agevolazioni ovvero, sino alla data di risoluzione del Contratto qualora quest'ultima intervenga prima dell'emanazione del provvedimento di revoca;</p> <p>d) l'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), ovvero al corrispondente parametro sostitutivo, vigente alla data dell'erogazione, calcolato sull'importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (c) che precede, salvi i casi in cui siano applicabili anche le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.</p>
--	---

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Sono di seguito indicati gli altri costi che il Soggetto Beneficiario deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi (quale quota parte del Finanziamento Agevolato):

VOCI	COSTI
Spese legali in genere	da corrispondere da parte del Soggetto Beneficiario al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese notarili	la designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla Soggetto Beneficiario. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal Soggetto Beneficiario stesso.

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	da corrispondere da parte del Soggetto Beneficiario al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali. Iccrea Bancalmpresa si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili di proprietà dei coobbligati. In tal caso saranno richieste le spese di perizia come sopra.
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	recupero integrale
Assicurazione	le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purchè di gradimento della Banca
Spese notarili per estratti o procure	€ 100,00
Commissione garanzia sussidiaria ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare	0,75% su un importo massimo di € 1.550.000,00 a valere su ciascun Finanziamento (Agevolato e Bancario)
Commissione garanzia diretta ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare	A carico del Soggetto Beneficiario è stabilita da ISMEA una percentuale dell'importo della garanzia in relazione alla rischiosità dell'operazione (caratteristiche dell'impresa, finalità, durata e importo del finanziamento)

#### ONERI FISCALI

Il Finanziamento Agevolato è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 24, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003. In tutti i casi in cui il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA E DEL TAEG (QUANTO PUO' COSTARE IL Finanziamento Agevolato)<sup>1</sup>

##### TASSO FISSO:

Tasso interesse nominale annuo	Durata del Finanziamento	Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di	TAEG

<sup>1</sup> Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e la costituzione delle garanzie, nonché le spese di assicurazione.

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

applicato	Agevolato (anni)	capitale	
0,50%	15	€ 36.642	0,51%
0,50%	10	€ 51,324	0,52%

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Bancalmpresa S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet ([www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it)).

**SEZIONE 3.3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO BANCARIO EROGATO DALLA BANCA FINANZIATRICE**

VOCI		COSTI
Durata		da un minimo di 6 anni ad un massimo di 15 anni
Calcolo degli interessi		secondo il criterio giorni 365/365
Calcolo degli interessi di mora		secondo il criterio giorni 365/365
Preammortamento		commisurato alla durata del programma di investimenti e comunque non superiore a 4 anni
Periodicità delle rate del piano di ammortamento		rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
TASSO VARIABILE	Tasso	Calcolato sulla base del Parametro di indicizzazione e dello spread di seguito riportati
	Parametro di indicizzazione	Tasso nominale annuo, variabile di semestre in semestre, in base all'EURIBOR a 6 mesi su base 365, rilevato come dato puntuale o come media di periodo, arrotondato ai 10 centesimi superiori. La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile o altri metodi di rilevazione alternativi concordati contrattualmente. Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread.

TASSO VARIABILE	Spread da applicare al parametro indicizzazione di	fino ad un massimo di 6,40 punti percentuali annui. Se contrattualmente convenuto lo spread potrà essere oggetto, nell'ambito della precisata misura massima, di revisione semestrale o annuale, in relazione all'andamento di indici finanziari concordati desunti dai bilanci del Cliente (c.d.
-----------------	--	---

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

	clausola di <i>step up/step down</i> ).
Tasso di mora	4 punti in più del tasso annuo nominale (T.A.N.) in vigore al momento della stipula, purchè inferiore al tasso soglia previsto dalla legge dell'usura o, se inferiore, il tasso soglia previsto dalla legge sull'usura tempo per tempo vigente nel periodo della mora.

		VOCI	COSTI (al netto IVA)
		SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Spese apertura pratica
Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica)	1% dell'affidamento concesso		
Rimborso forfetario per spese di stipula atto fuori Sede	€ 500,00		
Spese per stipula e/o erogazione	€ 500,00		
Spese informativa pre-contrattuale	€ 50,00		
Spese rinnovo istruttoria e gestione fido	€ 500,00		
Spese registrazione contratto	A carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente		
Rimborsi spese per perizie giurate di tecnici di fiducia di Iccrea Bancalmpresa:			
Visto congruità tecnico di Iccrea Bancalmpresa	€ 100,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca		
Controperizia tecnico di Iccrea Bancalmpresa	€ 200,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca		
Incremento per perizie fuori della provincia di residenza del perito (oltre spese vive documentate):			
stessa regione	€ 100,00		
altre regioni	€ 300,00		
Importo dell'ipoteca	Pari al 200% dell'affidamento concesso		
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Spese per calcolo indicizzazione	€ 25,00	
	Spese verifica stati di avanzamento lavori	€ 500,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca	
	Spese sollecito insoluto	€ 50,00	
	Spese per ogni dichiarazione relativa ad interessi liquidati o maturati	€ 100,00	
	Spese per invio di comunicazioni ai sensi di legge, comprese spese postali	€ 150,00	
	Spese invio di ogni comunicazione prevista	In base ai costi sostenuti e comunque	

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

	dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119 D.Lgs. 385/93)	fino ad un max di € 50,00 oltre IVA
	Spese per invio copia documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, effettuata dal cliente/colui che succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nella gestione dei beni	Pari ai costi di produzione di tale documentazione fino ad un massimo di Euro 200,00
	Spese per gestione straordinaria interventi assicurativi	€ 100,00
	Spese verifica conformità polizze assicurazione stipulate direttamente dal Cliente	€ 200,00
	Spese rinnovo ipoteca	€ 200,00 oltre spese notarili a carico cliente
	Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi e postergazioni	€ 1.000,00 oltre spese notarili a carico cliente
	Spese di frazionamento (solo per finanziamenti fondiari frazionabili)	Commissione una-tantum dello 0,10% sull'importo del finanziamento stipulato, oltre a Euro 200,00 per ciascuna quota di frazionamento
	Spese accollo del finanziamento	€ 1.000,00
	Spese per ogni richiesta di calcolo relativo all'estinzione anticipata	€ 50,00
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	francese
	Tipologia di rata	quota capitale crescente;
	Periodicità delle rate	Semestrale posticipata

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

EURIBOR act. 365 (arrotondato ai 10 centesimi superiori)	6 MESI
Rivelaz. 30/03/2017 per valuta	03/04/2017
Tasso	0,00%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA E DEL TAEG (QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO)<sup>2</sup>**

Tasso interesse nominale annuo applicato	Durata del mutuo (anni)	Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di capitale	TAEG	Se il tasso di interesse aumenta del 20% dopo 5 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 20% dopo 5 anni
6,40%	15	€ 52.364,62	6,875%	€ 55.484,54	€ 49.336,84
6,40%	10	€ 68.482,54	7,021%	€ 70.726,57	€ 66.271,02

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Bancalmpresa S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet ([www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it)).

PENALI	VOCI	COSTI
	Penale estinzione anticipata totale o parziale	

COMMISSIONI	VOCI	COSTI
	Commissione incasso rata	€ 10,00 per singola rata
	Commissione per pratiche rinunciate	€ 150,00 e corresponsione del 100% delle spese di istruttoria
	Commissioni di organizzazione del finanziamento	fino ad un massimo dello 2,50% una tantum dell'importo stipulato, da trattenersi all'atto della prima erogazione
	Commissioni per concessione di deroghe o modifiche al contratto (Waiver fee)	Commissione "una tantum" compresa tra lo 0,10% e il 2% del debito residuo alla data di concessione del Waiver
	Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza; rinuncia/ sostituzioni di garanzie; presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, implementazione/modifiche contratti su richiesta del Soggetto Beneficiario ecc.)	fino ad un massimo del 2,50% una tantum, oltre eventuali spese notarili a carico del Soggetto Beneficiario
	Commissioni per certificazione per revisori conti	€ 150,00

<sup>2</sup> Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e la costituzione delle garanzie, nonché le spese di assicurazione.

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

Addizionale per commissione di urgenza	fino ad un massimo dell'1% una tantum sul debito residuo
Commissioni per attestazione di sussistenza del credito	€ 100,00
Commissioni per mancato rispetto di impegni od obblighi contrattuali	Fino ad un massimo del 2,50% nominale annuo da applicare sul capitale residuo, in via semestrale anticipata, per il periodo di mancato rispetto

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Sono di seguito indicati gli altri costi che il Soggetto Beneficiario deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi, quali quota parte del Finanziamento Bancario:

VOCI	COSTI
Spese legali in genere	da corrispondere da parte del Soggetto Beneficiario al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese notarili	la designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla Soggetto Beneficiario. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal Soggetto Beneficiario stesso.
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	da corrispondere da parte del Soggetto Beneficiario al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali -Iccrea Bancalmpresa si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili di proprietà dei coobbligati. In tal caso saranno richieste le spese di perizia come sopra.
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	recupero integrale
Assicurazione	le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purchè di gradimento della Banca
Spese notarili per estratti o procure	€ 100,00
Commissione garanzia sussidiaria ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare	0,75% su un importo massimo di € 1.550.000,00 a valere su ciascun Finanziamento (Agevolato e Bancario)
Commissione garanzia diretta ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare	A carico del Soggetto Beneficiario è stabilita da ISMEA una percentuale dell'importo della garanzia in relazione alla rischiosità dell'operazione (caratteristiche dell'impresa, finalità, durata e importo del finanziamento)

**ONERI FISCALI**

Ai sensi dell'art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione al finanziamento di uno dei seguenti regimi fiscali:

## FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI "CONTRATTI DI FILIERA"

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 1 c. 354 L. 311/2004)

- imposta di registro comprensiva di imposta di bollo su contratto, garanzie, quietanze ecc., nella misura prevista dalla vigente disposizione legislativa;
- Imposta sostitutiva: 0,25% sull'importo erogato del Finanziamento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e successive integrazioni e modifiche.
- La Banca può concordare con il Soggetto Beneficiario altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca.
- Gli importi previsti a titolo di "spese di istruttoria" e di "commissioni" devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti.
- In caso di finanziamenti in pool gli importi previsti a titolo di spese e commissioni devono intendersi riferiti a ciascuna banca partecipante.

### TEMPI DI EROGAZIONE

- DURATA DELL'ISTRUTTORIA: 30 giorni dalla data di ricezione di documentazione idonea ad una completa valutazione del rischio.
- DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO: da 0 a 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

## SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI RECESSO, PORTABILITA', RECLAMI E TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

### Tempi di chiusura del rapporto - Recesso - Estinzione anticipata:

Il rapporto si conclude quando è completato il piano dei pagamenti previsto in contratto. Tuttavia, se non diversamente stabilito dal contratto, il Soggetto Beneficiario può richiedere per iscritto alla Banca - con un preavviso di norma di 30 giorni - di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento, in corrispondenza con la scadenza di una rata di ammortamento. In tale caso il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso, nonché una penale o di un compenso omnicomprensivo.

### Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

## FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI "CONTRATTI DI FILIERA"

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 1 c. 354 L. 311/2004)

Per contestare un comportamento o un omissione della Banca, il Soggetto Beneficiario potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it](mailto:Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it). La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Soggetto Beneficiario abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Soggetto Beneficiario e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Soggetto Beneficiario e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

**SEZIONE 7 - LEGENDA**

<b>AMMORTAMENTO</b>	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota di interessi, calcolati al tasso convenuto nel Contratto di Finanziamento
<b>BANCA AUTORIZZATA</b>	è la Banca Finanziatrice indicata dal Soggetto Proponente in sede di domanda di accesso al Contratto di Filiera iscritta nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto 22 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, pertanto autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dal citato Decreto in materia di istruttoria dei progetti esecutivi, istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, predisposizione e trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali delle relazioni sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo
<b>BANCA FINANZIATRICE</b>	è l'Istituto di Credito che a seguito dell'adesione alla convenzione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la regolamentazione dei rapporti di concessione dei finanziamenti, svolge la valutazione e, in caso di esito positivo e qualora ricorrano i presupposti, concede al Soggetto Beneficiario il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti
<b>COMUNICAZIONE PERIODICA</b>	comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al Soggetto Beneficiario alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate
<b>CONTRATTI DI FILIERA</b>	sono contratti tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppa nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multi regionale
<b>CONTRATTO DI FINANZIAMENTO</b>	è il contratto che la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al finanziamento bancario ordinario, ed in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con riferimento al finanziamento agevolato, perfeziona con i Soggetti Beneficiari il finanziamento, senza vincolo di solidarietà con Cassa Depositi e Prestiti
<b>DIFFERENZIALE INTERESSI</b>	indica l'agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode in termini di differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla Data di Sottoscrizione, e quelli da corrispondere al tasso agevolato applicato dalla CDP;
<b>EURIBOR</b>	l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
<b>FINANZIAMENTO</b>	è l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario Ordinario
<b>FINANZIAMENTO AGEVOLATO</b>	è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Soggetto Beneficiario per il

## FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI "CONTRATTI DI FILIERA"

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 1 c. 354 L. 311/2004)

	programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione
<b>FINANZIAMENTO BANCARIO ORDINARIO</b>	è il finanziamento di durata pari e di importo uguale o superiore al Finanziamento Agevolato, destinato alla copertura dell'investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario
<b>INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE</b>	copia del testo contrattuale che il Soggetto Beneficiario può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Soggetto Beneficiario alla stipula del contratto medesimo
<b>INTERESSE DI MORA</b>	rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora
<b>PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE</b>	rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate
<b>PREAMMORTAMENTO</b>	è il periodo preliminare al piano di ammortamento di rimborso rateale del finanziamento, durante il quale il Soggetto Beneficiario ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata nel Contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel Contratto di Finanziamento medesimo
<b>RATA</b>	pagamento che il Soggetto Beneficiario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). Se di preammortamento, la rata è composta dai soli interessi maturati sul capitale, se di ammortamento, la rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento
<b>SOGGETTO BENEFICIARIO</b>	è il soggetto che beneficia delle agevolazioni concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e stipula con la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al finanziamento bancario ordinario, ed in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con riferimento al finanziamento agevolato, il Contratto di Finanziamento
<b>SOGGETTO PROPONENTE</b>	è il soggetto che presenta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la domanda di accesso delle agevolazioni connesse ai Contratti di Filiera e assume il ruolo di unico interlocutore con il predetto Ministero e con la Banca Autorizzata
<b>SPESE DI ISTRUTTORIA</b>	spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Soggetto Beneficiario e la forma di finanziamento più opportuna
<b>SPREAD o MARGINE</b>	è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso variabile
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
<b>TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)</b>	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI  
"CONTRATTI DI FILIERA"**

di cui all'art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul "Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(art. 1 c. 354 L. 311/2004)

	come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario
TASSO SOGLIA	il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali